Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550	1	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite		27

Ragione Sociale DELTAFIN 21 srl – BORGO LANCIANO

Indirizzo: Piani di Lanciano – Bivio Brontoleto

Comune: Castelraimondo (MC)
Attività principale: Struttura Alberghiera

Certificato di Prevenzione Incendi: Rilasciato il 18 Maggio 2015

Validità fino al 21 Marzo 2019

Comando dei VVF di: Macerata Pratica VVF: 27550

Attività principale: 66.2.B Strutture ricettive e simili, con numero di posti letto

>50 (fino a 100 posti letto)

Attività secondarie presenti: 4.7.C / 74.3.C / 74.1.A / 74.1.A / 74.2.B

PREMESSA

La seguente relazione tecnica è relativa all'ampliamento / ristrutturazione di porzione della struttura alberghiera denominata "Borgo Lanciano" in Comune di Castel Raimondo (MC) – Loc. Piani di Lancianello.

Relativamente ad un edificio posto all'interno della struttura in oggetto (N.B.: La struttura alberghiera in oggetto si sviluppa su vari fabbricati inseriti su un ampio parco e fra di loro isolati ed indipendenti) il progetto prevede un ampliamento con la realizzazione al piano terra di n. 3+2 suite. Al piano interrato sono previsti locali accessori (locali SPA) e la ristrutturazione della zona spogliatoi.

Si premette che:

- l'intervento prevede la realizzazione di n. 5 suite al piano campagna per complessivi 10 p.l.
- l'ampliamento delle suite è strutturalmente separato rispetto al fabbricato esistente
- ogni suite è posta al piano campagna e vi si accede direttamente dall'esterno
- l'intervento prevede anche un l'ampliamento della zona SPA al piano interrato aperta direttamente verso l'esterno (solarium)
- si prevede la realizzazione di una nuova centrale termofrigorifera ove saranno installate solo macchine con funzionamento elettrico (non abbiamo presenza di gas metano in circolo)
- l'attuale centrale termica funzionante a gas metano inserita nel fabbricato esistente, dotata di CPI valido (validità fino al 21.03.2019), non viene modificata
- per l'attuale fabbricato destinato ad albergo non si prevedono modifiche interne e dei percorsi di esodo

Di seguito si analizza il il testo del **D.M. 9 aprile 1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere),** al fine di dimostrare che i criteri di sicurezza antincendio ivi richiamati sono stati rispettati.

NOTA:

• come sopra evidenziato l'ampliamento è **strutturalmente separato** rispetto all'edificio preesistente ed **indipendente** ed inoltre le vie di accesso e di esodo dalle camere risultano essere indipendenti dalla situazione preesistente e immettono direttamente dall'esterno nell'area giardino.

	Comune di CASTELRAIMONDO (MC) Piani di Lanciano – Bivio Brontoletto Struttura Alberghiera		
Pratica di Prev	venzione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 2	7550	2	27
Relazione Tec	nica per ampliamento n. 5 Suite	2	27

- Le attività secondarie presenti (in particolare centrali termiche) non subiranno nessuna modifica e quindi non saranno trattate nella presente relazione.
- La presente relazione si focalizzerà solamente sulle nuove suite e sull'ampliamento della zona SPA.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		CATEGORIA		
IN.	AITIVITA	A	В	C		
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati ⁽⁴⁾ , villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici ⁽⁵⁾ , ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto	oltre 100 posti letto		

Considerando la situazione preesistente siamo in presenza di attività n. 66.2.B. Si ribadisce, comunque che le nuove suite (10 p.l.) sono indipendenti strutturalmente e per le vie di esodo con la situazione in essere.

Legge / Decreto Rispetto / Note		
D.M. 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica		
e l'esercizio delle attività ricettive turis	tico – alberghiere" e s.m.i.	
Allegato		
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L		
ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTIC TITOLO I - GENERALITÀ	,U - ALBERGNIERE	
1. OGGETTO		
La presente regola tecnica di prevenzione incendi,	Siamo in presenza di struttura	
emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone	Siamo in presenza di struttura alberghiera.	
e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per	Trattasi di n. 5 nuove suite per	
oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai	complessivi 10 p.l.	
locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere,	The second section is a second	
definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983		
(G.U. n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito		
elencate:		
a) alberghi;		
b) motel;		
c) villaggi-albergo;		
d) villaggi turistici;		
e) esercizi di affittacamere;		
f) case ed appartamenti per vacanze;g) alloggi agroturistici;		
h) ostelli per la gioventù;		

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550		27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	3	

i) residenze turistico alberghiere;j) I) rifugi alpini.	
--	--

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II.

3. CLASSIFICAZIONE

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

- a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II:
- b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.
- Ai rifugi alpini si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

Trattasi di una nuova edificazione.

alberghiere con più di 25 posti letto.

Considerando la situazione preesistente

applica il Titolo II - Strutture

4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

Non sono presenti corridoi ciechi.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 2	27550	4	27
Relazione Ted	nica per ampliamento n. 5 Suite	4	27

25 POSTI LETTO PARTE PRIMA - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

5. UBICAZIONE

5.1 Generalità

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982).

L'attività ricettiva in oggetto è ubicata nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio (Non sono presenti attività che comportino rischio di esplosione od incendio nelle vicinanze – Siamo inseriti in un parco / ampio giardino).

Siamo in presenza di edificio indipendente, costruito per tale specifica destinazione ed isolato da altri

5.2 Separazioni - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1:
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

Le nuove suite sono indipendenti. Dalla singola suite, posta al piano terra, sarà possibile accedere all'area SPA, posta al piano interrato, mediante scala (si ricorda che l'area SPA è attività pertinente non soggetta al controllo dei VVF).

5.3 Accesso all'area

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse

È consentito l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco. Gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici in oggetto hanno i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m; - altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 2	7550	л	27
Relazione Tec	nica per ampliamento n. 5 Suite	3	27

anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).	- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
5.4 Accostamento mezzi di soccorso Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.	È garantito l'accostamento dei mezzi dei VVF. Si fa presente che, relativamente all'ampliamento, siamo in presenza di un edificio monopiano.

6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

6.1 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo

In fase di richiesta di SCIA, a fine lavori, saranno prodotte tutte le dichiarazioni ed omologazioni attestanti la resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti, utilizzando i modelli dei VVF.

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550	6	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	0	21

1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1983 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993).

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Trattandosi di edificio monopiano sarà garantita una resistenza al fuoco delle strutture pari a R60.

Altezza Antincendio dell'edificio	R	REI
Fino a 24 m	60	60
Superiore a 24 m fino a 54 m	90	90
Oltre 54 m	120	120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

6.2 Reazione al fuoco dei materiali

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

- a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
- c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione

I prodotti da costruzione utilizzati saranno conformi alla normativa vigente.

In fase di richiesta di SCIA, a fine lavori, saranno prodotte tutte le dichiarazioni ed omologazioni attestanti la reazione al fuoco dei materiali utilizzati, utilizzando i modelli dei VVF.

Nell'uso dei materiali sarà rispettato quanto indicato al presente comma e a quelli successivi.

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 27	550	7	27
Relazione Tecni	ica per ampliamento n. 5 Suite	,	21

	T
alle possibili fonti di innesco; d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;	
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992). I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.	
6.3 Compartimentazione	
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A. È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 mq e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 mq, faccia parte del compartimento sovrastante. Gli elementi costruttivi di separazione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.	Siamo in presenza di edificio avente una superficie complessiva inferiore a 3.000 mq e quindi si considera un unico compartimento.

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550	Q	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	0	27

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

Tabella A

Altezza Antincendio	Sup. Max Compartimenti
Fino 24 m	3000 mq
Superiore a 24 m fino a 54 m	2000 mq
Oltre 54 m	1000 ^(*) mq

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

6.4 Piani interrati

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e - 10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

Al piano interrato è presente la SPA avente complessivamente (parte esistente + parte in ampliamento) una superficie inferiore a 1.000 mq.

Si fa presente che, anche se considerata interrata, dall'area SPA, per la configurazione orografica del terreno, è possibile uscire direttamente all'esterno (area solarium).

6.5 Corridoi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

Per le nuove suite (accesso direttamente dall'esterno) non siamo in presenza di corridoi.

6.6 Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1. Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto.

Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo. La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m. Le scale di comunicazione fra le singole suite e la zona SPA al piano interrato saranno di tipo protetto. N.B.: non sono scale facenti parte del sistema di esodo. Ribadiamo:

- dalla singola suite si accede direttamente all'esterno
- dalla zona SPA al piano interrato si accede direttamente all'esterno (area solarium / piscina esterna)

Le rampe delle scale devono essere rettilinee avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550	a	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite		21

almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino	
sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante o	
dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie	
netta di aerazione permanente in sommità non inferiore	
a 1 mg ⁽²³⁾ . Nel vano di aerazione è consentita	
l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti	
atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili	
automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da	
rivelatori automatici di incendio o manualmente a	
distanza.	
6.7 Ascensori e montacarichi	
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere	Non sono installati nuovi ascensori /
Oil ascensori ca i montacaneni non possorio essere	Non Sono installati fluovi ascensori /
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli	montacarichi.
·	
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli	montacarichi.
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.	montacarichi.
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8. Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati	montacarichi.
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8. Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono	montacarichi.
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8. Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di	montacarichi.
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8. Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto	montacarichi.
utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8. Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.	montacarichi.

7. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

7.1 Affollamento

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.

Si considera il seguente affollamento: n. 5 suite x 2 p.l. = 10 persone

Area Spa in ampliamento – Persone effettivamente presenti:

- Zona massaggi Lettini x 2 = 8 x 2= 16 persone
- Zona trattamenti / relax 50 persone

Conclusione:

Piano terra: si considerano 20 persone Piano interrato: si considera max 70 persone

7.2 Capacità di deflusso

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

7.3 Sistema di vie di uscita

Gli edifici o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie

Si considera:

- 50 dal piano terra
- 37,5 dal piano interrato

L'edificio in ampliamento è dotato di percorsi di esodo che danno direttamente all'esterno sia al piano terra

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 27550		10	27
Relazione Tecnica per am	pliamento n. 5 Suite	10	27

nerazione reemea per amphamento n. 3 saite	
di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento	che al piano interrato.
previsto in funzione della capacità di deflusso e che	
adduca in luogo sicuro.	
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e	
passaggi.	
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni	Per quanto detto sopra, essendoci la
piano ove hanno accesso persone con capacità motorie	possibilità di uscire direttamente
ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere	all'esterno, non si prevede spazio calmo.
	an esterno, non si prevede spazio canno.
dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto	
dalle normative vigenti.	
La larghezza utile deve essere misurata deducendo	La larghezza utile delle US viene
l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione	considerata deducendo l'ingombro di
degli estintori.	eventuali elementi sporgenti.
	eventuali elelileliti əpolyeliti.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli	
posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano	
lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.	
È vietato disporre specchi che possono trarre in inganno	
sulla direzione dell'uscita.	Le porte che immettono all'esterno si
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono	aprono nel verso dell'esodo a semplice
	•
all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso	spinta.
dell'esodo a semplice spinta.	
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di	Le porte delle suite sono dotate di
serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate	serrature a sblocco manuale istantaneo
dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.	delle mandate dall'interno, al fine di
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono	facilitare l'uscita in caso di pericolo.
	raomaro racona mi caco ai periocio.
ridurre la larghezza utile delle stesse.	
7.4 Larghezza delle vie di uscita	1.110
La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla	Le US avranno larghezza utile di 120 cm.
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20	
m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà	
eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la	
larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli	
ospiti e delle porte delle camere.	
7.5 Lunghezza delle vie di uscita	
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali	Come più volte ribadito dalle suite e dal
comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su	piano interrato si accede direttamente
luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un	all'esterno, quindi con percorsi inferiori
percorso non superiore a 40 m.	a 40 m.
1	
È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il	
percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia	
non superiore a 30 m purché la stessa immetta	
direttamente su luogo sicuro.	Non sono presenti corridoi ciechi aventi
La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15	una larghezza superiore a 15 m.
m.	
7.6 Larghezza totale delle uscite	

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 27550)	11	27
Relazione Tecnica	per ampliamento n. 5 Suite	11	27

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Al piano interrato saranno presenti n. 2 US, ragionevolmente contrapposte, aventi ciascuna una larghezza di 120 cm. (2 moduli).

Siamo in presenza quindi di 4 moduli e quindi l'affollamento max consentito risulta pari a 37,5 x 4 = 150 persone molto superiore all'affollamento max previsto.

Dalle singole suite si accede direttamente all'esterno.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

- a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
- b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

Relativamente alle suite, trattandosi di struttura ricettiva monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è prevista la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata

7.7 Numero di uscite

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

8.1 Locali adibiti a depositi

8.1.1 Locali, di superficie non superiore a 12 mq, destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq e deve essere installato

Non presenti

alle camere.

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550	12	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	12	27

un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2 Locali, di superficie massima di 500 mq, destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

8.1.3 Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2 Servizi tecnologici

8.2.1 Impianti di produzione calore

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Nei villaggi albergo e nelle residenze turisticoalberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico

Al piano interrato è presente magazzino di materiale vario (a servizio centro benessere) avente una superficie di circa 200 mq.

Le strutture di separazione e la porta di accesso, dotata di dispositivo di autochiusura, avrà caratteristiche almeno REI 90. Sarà installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio sarà essere limitato a 60 Kg/mq. L'aerazione sarà non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

Non presente

Le centrali termiche esistenti non sono oggetto di modifica. Le centrali termiche esistenti sono autorizzate.

Le nuove suite saranno climatizzati con impianti idronici.

Il piano seminterrato (SPA) sarà dotato di impianto radiante a pavimento e di rinnovo aria.

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 2	7550	12	27
Relazione Tec	nica per ampliamento n. 5 Suite	13	۷,

devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;

- b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno:
- c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'e-sterno;
- e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);
- f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1 Distribuzione dei gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

8.2.2 Impianti di condizionamento e ventilazione

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- 2) evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- 3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti:
- 4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

Non presenti gas combustibili.

Non è prevista nuova centrale termica funzionante a combustibile liquido e/o gassoso.

L'impianto sarà realizzato garantendo i sequenti obiettivi:

- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 2	7550	1/	27
Relazione Tec	nica per ampliamento n. 5 Suite	14	21

8.2.2.1 Impianti centralizzati

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo preveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico. Le pompe di calore condensate ad acqua per la produzione dei fluidi termovettori saranno installate in apposito locale tecnico. All'interno di tale locale saranno installate anche le unità di trattamento aria.

Il locale tecnico sarà compartimentato REI 60. L'aerazione del locale centrale frigorifera non sarà inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Non di pertinenza.

8.2.2.2 Condotte

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2⁻

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e

Saranno presenti alcuni tratti di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria ambiente di mandata e di estrazione/rinnovo.

Tali condotte non attraversano:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali a rischio specifico di incendio.

Le condotte di distribuzione e ripresa aria sono conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.

Negli attraversamenti di pareti e solai compartimentati (vedasi per esempio parete magazzino), è prevista

Comune di CASTELRAIMONDO (MC)
Piani di Lanciano – Bivio Brontoletto
Struttura Alberghiera

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 275	550	15	27
Relazione Tecnic	ca per ampliamento n. 5 Suite	15	27

direttamente da rivelatori di fumo. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di	l'installazione di serrande tagliafuoco.
classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.	Li impiente espè detete di un dienesitive
8.2.2.3 Dispositivi di controllo Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.	L'impianto sarà dotato di un dispositivo di comando manuale per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio, situato in un punto facilmente accessibile, protetto dall'incendio e ben segnalato. L'impianto di climatizzazione con condotte centralizzato, sarà dotato di sistema localizzato di rilevazione fumi all'interno della condotta di ricircolo che comanda automaticamente l'arresto dell'impianto. L'intervento del rivelatore è segnalato nella centrale di controllo. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non permetterà la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
8.2.2.4 Schemi funzionali Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino: - gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco; - l'ubicazione delle serrande tagliafuoco; - l'ubicazione delle macchine; - l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale; - lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; - la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.	Sarà predisposto schema funzionale dell'impianto di climatizzazione dove saranno evidenziati: • eventuali attraversamenti di elementi e/o strutture resistenti al fuoco; • eventuale ubicazione delle serrande tagliafuoco; • l'ubicazione delle macchine; • eventuale ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; • lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; • la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.
8.2.2.5 Impianti localizzati È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.	Non presenti armadi
8.3 Autorimesse Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.	Non presenti autorimesse

Comune di CASTELRAIMONDO (MC)
Piani di Lanciano – Bivio Brontoletto
Struttura Alberghiera

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550	16	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	10	27

8.4 Spazi per riunioni, trattenimento e simili	
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o	Non pertinente. Non presenti Sale
non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o	riunioni e/o di intrattenimento in genere.
complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a	_
pagamento o non, si applicano le seguenti norme di	Al piano interrato è presente la sola area
prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette	SPA suddivisa in zona massaggi e zona
manifestazioni possono comprendere:	relax.
- conferenze;	Totaki
- convegni;	
- sfilate di moda;	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- riunioni conviviali;	
- piccoli spettacoli di cabaret;	
- feste danzanti;	
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza	
l'ausilio di mezzi audiovisivi.	
8.4.1 UBICAZIONE	Non pertinente
I locali di trattenimento possono essere ubicati a	
qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani	
interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano	
stradale.	
8.4.2 COMUNICAZIONI	Non pertinente
I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100	•
persone possono essere posti in comunicazione diretta	
con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto	
previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio	
specifico.	
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri	
ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante	
porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò	
non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi	
relative alle aree a rischio specifico.	
8.4.3 STRUTTURE E MATERIALI	No. 1 and 1 and 1
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco	Non pertinente
degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al	
fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le	
prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.	
8.4.4 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI	
EMERGENZA	Non pertinente
L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il	
pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e	
settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere.	
Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in	
base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7	
persone per mq e che in ogni caso dovrà essere	
dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare	
dell'attività. I locali devono disporre di un sistema	
uenamina. I locan devono dispone di un sistema	

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 2	7550	17	27
Relazione Teci	nica per ampliamento n. 5 Suite	17	21

organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano:
- b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
- c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

8.4.5 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

Non pertinente

9. IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza):
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Gli impianti elettrici saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti (legge 37/08, norme CEI di riferimento, legge 186/68). A fine lavori sarà prodotta Dichiarazione di Conformità conforme al DM 37/08

In particolare saranno realizzati per:

- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		di
Prat. VVF n. 27550	10	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	10	27

- I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione:
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora:
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza disporranno di impianti di sicurezza:

- illuminazione di sicurezza
- allarme
- rivelazione
- impianto di diffusione sonora

L'alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione breve (0,5 s) per gli impianti:

- allarme
- rivelazione incendi
- impianto di diffusione sonora

L'alimentazione di sicurezza avverrà mediante accumulatori. Il dispositivo di carica degli stessi garantirà la ricarica completa entro 12 ore.

Sara garantita un'autonomia di alimentazione > 60 minuti per tutti gli impianti di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza assicurerà un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

In quadri elettrici saranno ubicati in posizione segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. E' comunque previsto un comando di sgancio a distanza.

10. SISTEMI DI ALLARME

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

Si prevede la realizzazione di un impianto di diffusione sonora in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata		Foglio	di
Prat. VVF n. 2	7550	10	27
Relazione Tec	nica per ampliamento n. 5 Suite	13	

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

incendio.

11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

11.1 Generalità

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

11.2 Estintori

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adequato numero di estintori portatili.

Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi saranno realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

La struttura alberghiera sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. e in ragione di almeno 1 ogni 200 mg.

In prossimità dei quadri elettrici sono previsti estintori a CO2.

Comune di CASTELRAIMONDO (MC)
Piani di Lanciano – Bivio Brontoletto
Struttura Alberghiera

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata Foglio		di	
Prat. VVF n. 27550		20	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite		20	2,

Г	
impianti a rischio specifico devono essere previsti	
estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque	
posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.	
11.3 Impianti idrici antincendio	
Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono	
essere:	
- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le	
aree dell'attività;	
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;	
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.	
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne	
l'individuazione a distanza.	
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno	
delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle	
persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al	
fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del	
fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri	
a prova di fumo.	
11.3.1 NASPI DN 20	
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino	Si prevede di installare nuovi naspi UNI
a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20.	25 derivati dall'impianto esistente.
•	
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione	Ogni naspo sarà corredato da una
semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte.	tubazione semirigida lunga 20 m
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica,	realizzata a regola d'arte.
purché questa sia in grado di alimentare in ogni	I naspi saranno collegati alla rete
momento contemporaneamente, oltre all'utenza	antincendio esistente, atta a garantire il
normale, i due naspi in posizione idraulicamente più	funzionamento di due naspi in posizione
sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata	idraulicamente più sfavorevole,
non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a	assicurando a ciascuno di essi una
1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.	portata non inferiore a 35 l/min ed una
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non	pressione non inferiore a 1,5 bar, quando
inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado	sono entrambi in fase di scarica.
di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere	L'alimentazione assicura una autonomia
predisposta una alimentazione di riserva, capace di	non inferiore a 60 min.
fornire le medesime prestazioni.	
11.3.2 IDRANTI DN 45	
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto	Non pertinente
devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni	
idrante deve essere corredato da una tubazione	
flessibile lunga 20 m.	
11.3.2.1 Rete di tubazioni	I nuovi naspi saranno derivati
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere	dall'impianto esistente.
costituito da una rete di tubazioni, realizzata	
preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani	
scala.	
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano,	

Comune di CASTELRAIMONDO (MC)
Piani di Lanciano – Bivio Brontoletto
Struttura Alberghiera

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 27550	21	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite		"

deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno	
non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.	
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella	
dei servizi sanitari.	
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e	
qualora non metalliche, dal fuoco.	
11.3.2.2 Caratteristiche idrauliche	
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da	Impianto preesistente autorizzato.
garantire una portata minima di 360 l/min per ogni	implanto procolotonto datorizzato.
colonna montante e nel caso di più colonne, il	
funzionamento contemporaneo di almeno due.	
Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3	
idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a	
ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min	
con una pressione al bocchello di 2 bar.	
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di	
almeno 60 minuti.	
11.3.2.3 Alimentazione	
L'impianto deve essere alimentato normalmente	Impianto preesistente autorizzato.
dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non	implanto preesistente autorizzato.
garantisca la condizione di cui al punto precedente,	
dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea	
capacità.	
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete	
antincendio deve essere realizzato da elettro-pompa con	
alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad	
azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.	
11.3.2.4 Alimentazione ad alta affidabilità	
	Non portinante
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle	Non pertinente
ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a	
32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere	
del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere rea-	
lizzata in uno dei seguenti modi:	
- una riserva virtualmente inesauribile;	
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità	
singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e	
dotati di rincalzo;	
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra	
loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa	
sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.	
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete	
antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti	
da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di	
assicurare le prestazioni richieste secondo una delle	

Pratica di Prevenz	ione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 2755	0	22	27
Relazione Tecnica	per ampliamento n. 5 Suite	22	27

seguenti modalità:	
- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva	
all'altra;	
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del	
fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata	
pari al fabbisogno totale;	
- due motopompe, una di riserva all'altra;	
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con	
alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa	
deve avviarsi automaticamente.	
11.3.3 IDRANTI DN 70	
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in	Non pertinente
quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32	Non portinonte
m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed	
opportunamente segna-lata, almeno un idrante DN 70,	
da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del	
fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non	
inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.	
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che	
quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno	
·	
il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.	
11.3.4 COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F.	Impiente proceietante autoriamete
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre	Impianto preesistente autorizzato.
piani fuori terra, deve essere installato un attacco di	
mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.	
11.3.5 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre	Non presenti
1000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di	
spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.	
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEC	GLI INCENDI
12.1 Generalità	
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti	In tutti i locali saranno dotati di impianto
letto deve essere prevista l'installazione di un impianto	fisso di rivelazione e segnalazione
fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli	automatica degli incendi in grado di
incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un	rivelare e segnalare a distanza un
principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito	principio d'incendio che possa verificarsi
dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal	nell'ambito dell'attività.
numero di posti letto, devono essere comunque installati	
tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.	
12.2 Caratteristiche	
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola	L'impianto sarà progettato e realizzato a
d'arte.	regola d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi	La segnalazione di allarme proveniente
dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una	da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati
segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella	determina una segnalazione ottica ed
centrale di controllo e segnalazione, la quale deve	acustica di allarme incendio nella

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 27550	23	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	23	27

essere ubicata in ambiente presidiato.

- Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio:
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
- I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle sequenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione:
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

centrale di controllo e segnalazione, la quale è ubicata in ambiente presidiato.

- Il predetto impianto consentira l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

L'impianto di allarme e rivelazione incendi sarà realizzato come previsto dalla norma UNI 9795 con l'utilizzo di rivelatori puntiformi collegato con apposita centrale e pulsanti di allarme lungo le vie d'esodo.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/1982. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

Sarà installata segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare tale segnaletica indicherà:

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 27550	2/1	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	24	27

 le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo; l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; i divieti di fumare ed uso di fiamme
libere; • i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; • i pulsanti di allarme.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1 Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.:
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestiva-mente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme:
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

Sarà previsto Piano di Emergenza e all'interno della struttura saranno installate planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

Il responsabile dell'attività provvederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestiva-mente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi:
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo sarà finalizzato

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 27550	25	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	23	27

alla sicurezza antincendio e sarà prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2 Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

I servizi di soccorso saranno avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata sarà chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.

15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

15.1 Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

Il responsabile dell'attività provvederà affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni saranno chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale sarà chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2 Azioni da svolgere

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto:
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, sarà tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti

Pratica di Prev	venzione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 2	7550	26	27
Relazione Teci	nica per ampliamento n. 5 Suite	20	21

	de	ll'attività ri	cetti	va.		
15.3 Attività di capienza superiore a 500 posti letto	No	on Pertinen	te			
Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti						
letto deve essere previsto un servizio di sicurezza						
opportunamente organizzato, composto da un	l					
responsabile e da addetti addestrati per il pronto	l					
intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.						
16 REGISTRO DEI CONTROLLI	È	nresente	un	registro	dei	controlli

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

periodici, dove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività. nonché le riunioni addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro è mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

17.1 Istruzioni da esporre all'ingresso

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione:
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme:
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale:
- degli spazi calmi.

All'ingresso della struttura ricettiva sono esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che indica la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione:
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione:
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

A ciascun piano sarà esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi sarà

17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere

Pratica di Prevenzione Incendi – Comando VVF di Macerata	Foglio	di
Prat. VVF n. 27550	27	27
Relazione Tecnica per ampliamento n. 5 Suite	2.7	21

adeguatamente segnalata.

17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi⁽⁴³⁾;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

adeguatamente segnalata.

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, indicheranno il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni saranno redatte in alcune linaue estere. tendo conto provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni accompagnate saranno da planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni attireranno l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. Inoltre saranno indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

FIRMA:

Il Tecnico Abilitato:
Ing. Renato Zanatta